



COMUNE DI TRIESTE

Area servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie

p.o. Servizi economici e provveditorato

Prot. I-11/7-15

DISCIPLINARE DI APPALTO

PER IL NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI COPIATURA E STAMPA DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA DEL COMUNE DI TRIESTE

Allegati: "Modulo di descrizione del sistema di stampa (hardware)", "Modulo di presentazione dell'offerta tecnica", "Modulo di presentazione dell'offerta economica", "Caratteristiche migliorative del sistema bianco/nero", "Caratteristiche migliorative del sistema a colori"

Art. 1 - Requisiti economici e tecnici dei concorrenti

A riprova della propria capacità economica e finanziaria i concorrenti dovranno (art. 41 D.lgs. 163/2006) rendere dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato complessivo (IVA esclusa) relativo al settore di attività oggetto dell'appalto realizzato negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) che non potrà essere inferiore a 300.000,00 EUR.

A riprova della propria capacità tecnica e professionale i concorrenti dovranno (art. 42 D.lgs. 163/2006) presentare l'elenco delle principali forniture analoghe all'oggetto dell'appalto fatte negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari; se a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse saranno provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

Art. 2 – Modalità di presentazione dell'offerta e graduatoria di aggiudicazione

L'offerta dovrà essere formulata usando/riproducendo i moduli allegati (parte integrante del presente disciplinare) "Modulo di descrizione del sistema di stampa (hardware)", "Modulo di presentazione dell'offerta tecnica", "Modulo di presentazione dell'offerta economica".

All'offerta andrà allegata, integrata da una dichiarazione di presa visione di tutti gli aspetti e dettagli (statici, geometrici, tecnici, informatici, ambientali, climatici ecc.) che potrebbero interferire col "sistema di stampa" (installazione, corretto funzionamento ecc.), con l'impegno per l'aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri per la soluzione dei relativi problemi (cfr. art. 10 del capitolato "Sopralluogo pre-gara").

Per la formazione della graduatoria di aggiudicazione alle offerte sarà attribuito un punteggio di al massimo 100 punti, ripartito tra punteggio tecnico (massimo 60 punti) e punteggio economico (massimo 40 punti).

I punteggi saranno attribuiti secondo i parametri e criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto.

Art. 3 - Valutazione dell'offerta tecnica (massimo 60 punti)

La commissione giudicatrice assegnerà un massimo di 60 punti all'offerta tecnica così ripartiti:

massimo 25 punti in base ai criteri riportati nell'allegato (parte integrante del presente disciplinare) "Caratteristiche migliorative sistema bianco/nero";

massimo 25 punti in base ai criteri riportati nell'allegato (parte integrante del presente disciplinare) "Caratteristiche migliorative sistema a coloribianco/nero";

7 punti nel caso di assistenza tecnica in "forma diretta" (cfr. art. 9 del capitolato);

3 punti nel caso di pannello comandi e interfaccia (software) utente uguali nei due sistemi bianco/nero e a colori.

Art. 4 - Valutazione dell'offerta economica (massimo 40 punti)

La commissione giudicatrice assegnerà un massimo di 40 punti all'offerta economica così ripartiti:

massimo 34 punti per il "Canone quinquennale";

massimo 3 punti per il "Costo copie eccedenti COLORE";

massimo 2 punti per il "Costo copie eccedenti B/N su COLORE";

massimo 0,5 punti per il "Costo copie eccedenti B/N";

massimo 0,5 punti per il "Costo trasloco".

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata in base alla seguente formula:

$$P_{Ec_{off}} = (Canone_{min} / Canone_{off} \times 34) + (PrezzoCOL_{min} / PrezzoCOL_{off} \times 3) + \\ (PrezzoBNsuCOL_{min} / PrezzoBNsuCOL_{off} \times 2) + (PrezzoBN_{min} / PrezzoBN_{off} \times 0,5) \\ + (PrezzoTras_{min} / PrezzoTras_{off} \times 0,5)$$

dove:

- **P_Ec** = punteggio economico attribuito
- **Canone** = canone di noleggio quinquennale IVA esclusa
- **PrezzoBN** = prezzo di 1.000 copie b/n eccedenti le 1.200.000 annue
- **PrezzoCOL** = prezzo di 1.000 copie colore eccedenti le 360.000 annue
- **PrezzoBNsuCOL** = prezzo di 1.000 copie b/n su colore eccedenti le 60.000 annue
- **PrezzoTras** = prezzo forfetario del trasloco del "sistema di stampa" nella nuova sede (cfr. art. 11/9° par.)
- pedice "**off**" = valore dell'offerta in esame
- pedice "**min**" = valore minimo tra tutte le offerte

I calcoli saranno effettuati a quattro decimali con arrotondamento per eccesso se il quinto decimale è ≥ 5 , per difetto se < 5 , come nei seguenti esempi:

3,14238 arrotondato a 3,1424

3,14233 arrotondato a 3,1423

3,14235 arrotondato a 3,1424

Art. 5 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Trieste effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nel noleggio o irregolarità di qualsiasi natura.

A seconda dell'entità dei rilievi il Comune di Trieste adotterà i provvedimenti consequenziali che possono comportare anche la risoluzione del contratto in qualsiasi momento, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori, con preavviso di almeno quindici giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. senza che l'aggiudicatario possa pretendere per questo alcun indennizzo.

In particolare il Comune di Trieste si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- per il ripetersi delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni;
- per tre o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del capitolato;
- per ritardo superiore a dieci giorni dei termini di cui all'art. 11/6° paragrafo del capitolato (data a partire da cui è possibile la consegna del "sistema di stampa");
- per ritardo superiore a venti giorni dei termini di cui all'art. 11/7° paragrafo del capitolato (data di inizio dell'installazione del "sistema di stampa");
- per ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice civile.

Art. 6 - Cauzioni

A garanzia della stipula del contratto i concorrenti dovranno costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta (IVA esclusa) di cui all'art. 4/A del capitolato, anche in forma di fideiussione, così come indicato dall'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006. Detta cauzione sarà restituita, dopo l'aggiudicazione, ai concorrenti soccombenti.

L'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva quale stabilita dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

In caso di incameramento parziale o totale la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata, pena la trattenuta d'ufficio a opera del Comune di Trieste a carico delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita dopo la scadenza del contratto e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

Art. 7 - Subappalto e cessione

Il subappalto e la cessione del contratto sono regolati dagli art. 118 e art. 116 del D.lgs. 163/2006. In ogni caso per tutta la durata del noleggio (proroga compresa) sarà vietata per l'appaltatore la cessione, anche parziale, del contratto.

Il subappalto non potrà comunque riguardare più del 30 % dell'importo complessivo del contratto. I concorrenti dovranno indicare nell'offerta le parti di appalto che intendono subappaltare.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute effettuate. In caso contrario il Comune di Trieste sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Art. 8 - Obblighi assicurativi - danni a cose e persone

L'aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal noleggio, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

L'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Trieste, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 500.000,00 EUR e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni

eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune di Trieste.

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l'aggiudicatario dovrà rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

L'aggiudicatario dovrà inoltre applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 10 - Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del rapporto contrattuale tra il Comune di Trieste e l'aggiudicatario, e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno definite dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente appalto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice civile nonché a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

MC/mc